



Sent.119/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

In composizione monocratica, nella persona della dott. Laura De Rentiis, designato ai sensi dell'art. 141, comma 2, D.lgs n. 174/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso rubricato al n. **30893** del registro di segreteria, con il quale la Procura Regionale ha domandato al Giudice monocratico, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile, di assegnare, con proprio decreto, a INTESA SAN PAOLO S.p.a. (con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n.156, Partita IVA: 108107000152; Codice Fiscale 00799960158; PEC: info@pec.intesasanpaolo.com) – tesoriere del Comune di Carbonate (CO) – un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale ex art. 226 d.lgs. n. 267/2000, per le annualità 2019, nonché di applicare, in caso di grave ed ingiustificato omesso adempimento entro il termine fissato con il medesimo decreto, la sanzione pecuniaria prevista dall'art.141, comma 6, D.Lgs. n.274/2016;

Visti gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

	Letti gli atti e i documenti di causa.	
	Udito, nella camera di consiglio del 15 luglio 2026, con	
	l'assistenza del Segretario Salvatore Carvelli, il Pubblico	
	Ministero Fabio d'Aula.	
	FATTO E DIRITTO	
	Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con decreto del 15 aprile 2025 è stato fissato il termine di 90	
	giorni per il deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi	
	finanziari sopra indicati da parte dell'Agente Contabile	
	all'amministrazione comunale e il successivo termine di 60	
	giorni per la trasmissione dei conti da parte dell'ente a questa	
	Sez. Giurisdizionale.	
	L'amministrazione comunale ha provveduto alla trasmissione	
	dei conti giudiziali e con decreto in data 26 maggio 2026 è stata	
	fissata la Camera di consiglio del 15 luglio 2026 con la	
	partecipazione della Procura Regionale, per la discussione del	
	giudizio.	
	All'odierna udienza camerale la Procura Regionale ha rilevato	
	che i documenti depositati non riportano il visto di parifica. In	
	proposito richiama la giurisprudenza (Corte dei conti Sezione	
	Giurisdizionale Veneto n. 231/2025 e n. 14/2024) ove si ritiene	
	necessario il visto di parifica ai fini della procedibilità del	
	2	

	successivo giudizio di conto. Nonostante la criticità segnalata la	
	Procura rileva che il conto, pur essendo incompleto, è stato	
	comunque depositato e, quindi, conclude chiedendo la	
	dichiarazione della cessata materia del contendere.	
	Il Giudice, alla luce della documentazione in atti, prende atto	
	che il convenuto ha presentato un conto giudiziale non completo	
	per la mancanza del visto di parifica. Tuttavia, poiché il presente	
	giudizio di resa del conto è limitato alla verifica	
	dell'adempimento dell'obbligo di rendere il conto (artt. 141 e ss.	
	c.g.c.), ogni valutazione di merito sul conto depositato (art. 140	
	c.g.c.) sarà oggetto di specifica disamina da parte del Magistrato	
	istruttore individuato ai sensi dell'art. 145 c.g.c..	
	Ciò premesso, tenuto conto anche di quanto emerge dal più	
	recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il	
	giudizio per resa di conto, seppure strumentale rispetto al	
	giudizio di conto, <i>"...ha natura giurisdizionale, la quale è</i>	
	<i>ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e</i>	
	<i>che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la</i>	
	<i>pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non</i>	
	<i>appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c. "</i>	
	(si veda Corte dei conti, Sez. Marche, n.198/2020), deve	
	procedersi alla definizione del giudizio, con pronuncia di	
	estinzione per cessata materia del contendere.	
	Nulla per le spese.	
	P.Q.M.	
	3	

